



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA: *SDL/A009/2019/00001*

Oggetto: *proposta dello schema di disegno di legge “Norme in materia di equo compenso nell’esercizio delle professioni regolamentate” .*

Relazione tecnica esplicativa e di accompagnamento allo schema di disegno di legge “Norme in materia di equo compenso nell’esercizio delle professioni regolamentate”.

1. PREMESSA.

Il presente schema di disegno di legge mira a garantire il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dall’Amministrazione Regionale. Tale proposta appare quanto mai opportuna, tenuto conto di quanto disposto dalla recente normativa nazionale che ha esteso il principio dell’equo compenso anche ai rapporti professionali con le Pubbliche Amministrazioni in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle attività amministrative.

2. QUADRO NORMATIVO.

La disciplina in materia di equo compenso è il risultato di un *iter* legislativo complesso caratterizzato dal susseguirsi di leggi – contenitore differenti. L’art. 19 - *quaterdecies*, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*”, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha inserito nella legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante “*Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense*” l’art. 13 - *bis*, recante “*Equo compenso e clausole vessatorie*”. Al predetto art. 19 - *quaterdecies*, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono state successivamente apportate ulteriori modificazioni – entrate in vigore il 1° gennaio 2018 – dall’art. 1, commi 487 e 488, legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”.

La *ratio* di partenza dell’intervento legislativo è stata quella di garantire agli avvocati una tutela nei rapporti professionali con i clienti cosiddetti “forti”, ovvero banche, assicurazioni, grandi imprese (art. 13 bis, 1 comma, legge 247/2012). Successivamente, la disciplina dell’equo compenso è stata oggetto di ulteriori modifiche che hanno previsto una sua estensione a favore delle altre categorie professionali (art. 19 *quaterdecies*, comma 2, del d.l. 148/2017) ed infine ad una estensione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

In tal senso, l’art. 19 *quaterdecies*, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, dispone che “*La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*”.

Alla luce del quadro normativo su richiamato, la presente proposta appare quanto mai opportuna e necessaria al fine di garantire il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni professionali rese a favore dell’Amministrazione Regionale.

3. OBIETTIVI DEL DISEGNO DI LEGGE.

La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di fare in modo che l’Amministrazione Regionale riconosca pienamente il valore sociale ed economico delle liberi professioni, dando attuazione al principio dell’equo compenso nelle procedure di conferimento degli incarichi professionali.

L’obiettivo dichiarato, pertanto, è quello di impedire che possano essere previsti compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste o addirittura meramente simbolici.

Il presente SDL non rientra nella fattispecie di cui all’art.34 della L. R. 28/01

Il Direttore del Dipartimento
Ing. Barbara Valenzano

l’assessore proponente
avv. Giovanni Giannini

Schema di Disegno di Legge

“Norme in materia di equo compenso nell’esercizio delle professioni regolamentate”

Art. 1

Obiettivi e finalità

1. La Regione Puglia riconosce pienamente il valore sociale ed economico delle libere professioni e garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti da Enti, in ossequio ai principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività.

Art. 2

Ambito di applicazione

2. La presente legge trova applicazione in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, in forma singola o associata, in esecuzione di incarichi conferiti dall’Ente, come definito dal successivo articolo 3.

Art. 3

Definizioni

1. Per Ente deve intendersi qualsivoglia amministrazione pubblica o privata, società o organismo, comunque sottoposto a controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Puglia nei confronti dei propri uffici e la cui attività sia esercitata conformemente alle proprie competenze professionali. La presente legge trova altresì applicazione nei confronti di tutti gli Enti vigilati e/o controllati.
2. Le prestazioni professionali che la presente legge intende tutelare, garantendo l’osservanza del principio dell’equo compenso, sono quelle rese dalle categorie professionali disciplinate dagli appositi decreti ministeriali ai quali si rinvia integralmente per la loro attuazione.

Art. 4

Equo compenso per incarichi conferiti

1. Il compenso professionale riconosciuto ai professionisti che prestano la loro attività in favore dell’Ente deve essere proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, soddisfacente, decoroso e dignitoso.

2. Nell'ambito delle procedure di acquisizione dei servizi professionali, la Regione Puglia garantisce che:
 - a) i compensi siano determinati nel rispetto della legge n. 172/2017, ovvero in conformità dei parametri fissati dai decreti ministeriali relativi alle diverse professioni, ai fini della liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali;
 - b) nella predisposizione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contraente, i compensi, come determinati al punto a), siano utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara;
 - c) non possano essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara;
 - d) i criteri di valutazione delle offerte siano rispettosi del rapporto tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso pattuito;
 - e) nella predisposizione dei contratti non vengano inserite clausole "vessatorie" così come definite dall'art. 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
3. I compensi professionali devono essere individuati secondo quanto disposto dai precedenti commi.
4. I professionisti devono provvedere a fornire agli Enti una attestazione asseverata in ordine alla congruità del compenso conseguito per le prestazioni rese.
5. Con riferimento alle prestazioni rese in esecuzione di incarichi professionali finalizzati alla presentazione ad una pubblica amministrazione del territorio regionale di istanze, segnalazioni, dichiarazioni e comunicazioni di qualunque tipo, il committente rende apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante l'effettivo rispetto della normativa in materia di equo compenso prevista dalla legge n. 172/2017 con l'applicazione dei parametri ministeriali previsti per le diverse professioni ai fini della liquidazione delle parcelle.
6. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente costituisce motivo ostativo per il perfezionamento del procedimento amministrativo fino all'avvenuta integrazione richiesta dal responsabile del procedimento.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.